

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE IL RAGGIO APS

Il giorno 14 settembre 2019 alle ore 19.30 presso la sede dell'associazione "IL RAGGIO APS" in vicolo Stallo n. 7 - Lecco, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione IL RAGGIO APS, come da comunicazione esposta presso la sede sociale e inviata agli associati a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Cambio denominazione dell'Associazione
- Modifica dello Statuto con adeguamento ai sensi del D.Lgs.117/2017
- Varie ed eventuali

Sono presenti, come da foglio presenze depositato agli atti, n. 28 soci su un totale di n. 40 soci regolarmente iscritti e quindi corrispondenti ad oltre i 2/3 dei soci iscritti alla data di convocazione dell'assemblea.

Rivestono la figura di Presidente dell'Assemblea il sig. Lafranconi Sergio e segretario la sig.ra Natalicchio Antonella stante la loro attuale qualifica di presidente e segretario dell'Associazione.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, e dato il numero delle persone presenti, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto, la dichiara validamente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno e apre la discussione fornendo una breve relazione sulle ragioni che hanno portato alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

Il segretario illustra le motivazioni che hanno guidato la richiesta di cambio della denominazione dell'associazione avanzate dal consiglio direttivo, rinunciando altresì alle attività di circolo ARCI, ed aderendo invece alla Federazione Nazionale "Società di Danza" riconoscendone scopi e finalità.

Segue ampia discussione che si conclude con la unanime approvazione da parte dell'Assemblea del cambio della denominazione in "SOCIETA' DI DANZA LECCO - èAPS".

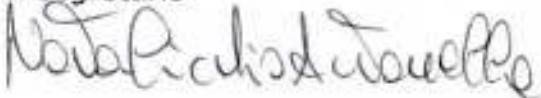
Relativamente al secondo punto, e cioè alla modifica dello statuto per aggiornarlo ed adeguarlo ai sensi del D.Lgs.117/2017, rendendolo conforme alle normative che regolano le A.P.S., lo stesso viene integralmente letto e discusso punto per punto, raccogliendone tutte le osservazioni. Dopo di che, redatto nella sua stesura finale, viene posto in votazione, approvato alla unanimità ed allegato al presente verbale.

L'assemblea dà quindi mandato al consiglio direttivo per procedere all'attuazione di quanto deliberato.

Esaurito così l'ordine del giorno e non avendo altre richieste da discutere, il Presidente alle ore 22.10 dichiara sciolta l'Assemblea.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Il segretario



Il presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SOCIETA' DI DANZA LECCO - APS"

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

L'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "SOCIETA' DI DANZA LECCO - APS" è costituita con Sede legale in Lecco (Lc), Vicolo Stallo n. 7. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale "Società di Danza" e ne riconosce gli scopi e le finalità.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'associazione "SOCIETA' DI DANZA LECCO - APS" più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, ricreative, formative, informative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci per la creazione di un mondo migliore. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia sociale, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

2. In particolare l'associazione si propone di svolgere:

- attività di promozione e diffusione della cultura della danza nei suoi aspetti sociali, ludici e rappresentativi come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione;
- promozione di eventi culturali;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati nei rapporti con l'associazione dall'esercente la patria potestà che eserciterà il diritto di voto per conto del minorenne.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sig. [firma]
Nobilitis Danza

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'associazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa. Si impegna ad aderire agli scopi statuari e a contribuire alla loro realizzazione, anche attraverso la partecipazione attiva, secondo le proprie attitudini e compatibilmente con la disponibilità di tempo, alla vita organizzativa dell'associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio specificandone i motivi.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dalla appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

In caso di perdita della qualità di socio per dimissione, morte o esclusione, la quota associativa resta di proprietà dell'Associazione stessa.

La perdita di qualità di socio nei casi sopra indicati è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale e spontaneo, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10. - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11 - Assemblea.

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal consiglio direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate tramite qualsiasi mezzo (posta elettronica, raccomandata) a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- delibera il programma generale annuale di attività previste;
- elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i propri associati;
- delibera l'ammontare delle quote associative;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- individua le eventuali attività diverse svolte dall'associazione;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sig. Lp.
Natalia's D'Amelio

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro soci.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri e comunque in numero dispari, nominati tra i soci dall'Assemblea; esso dura in carica 4 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite qualsiasi mezzo (posta elettronica o raccomandata) almeno 8 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- nomina tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere e li revoca;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione di missione sulle attività svolte, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l'anno in corso e la quota associativa annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delle sue attività e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Roberto's D'Amico

Art. 15 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art.16 - Il Tesoriere e il Segretario

Il Tesoriere gestisce l'amministrazione e la finanza dell'associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, controlla l'attuabilità dei progetti di spesa inerenti l'esercizio finanziario e la tenuta della contabilità. Cura la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle indicazioni e delle delibere assunte dal consiglio. Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, effettuare bonifici e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente.

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale delle attività, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 18 – Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati a incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art 79 comma 2 del DLgs 117/17;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;



- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivi del perseguimento di scopi civici, solidaristici e di utilità sociale.

In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 22 – Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lecco 14/09/2019

Sig. Lef
Narciso Anzelle

24 SET. 2019

REGISTRATO A LECCO IL

N° 1935 3

VERBALE ESSENTE

DI CUI È

€ _____ (INTERESSI)

IL FUNZIONARIO
Maria Antonia

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Anna PETRAZZUOLO